



COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Per l'approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono:

IL PRESIDENTE
CAPPELLETTO MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
NAPOLITANO MARIARITA

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000, la regolarità tecnica della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARTIN FRANCESCO

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000, la regolarità contabile della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PASQUON STEFANIA

Si attesta la conformità della presente deliberazione alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
NAPOLITANO MARIARITA

N. 3 del 25-02-2019

Ore 20:00

OGGETTO:

Affidamento dei servizi cimiteriali nella forma in house providing a società partecipata.

Sessione Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione.

CAPPELLETTO MATTEO	Presente
FANTON RITA ELISA	Presente
TEZZOT GIORGIA	Presente
PELLIZZON STEFANO	Presente
MARCHIORI MAURO	Presente
BORTOLUZZO TIZIANO	Presente
ANTONIAZZI RENZA	Presente
SIMONELLA DAVIDE	Presente
TUIS MARFA	Presente
PARPINEL FLAVIO	Presente
TOLLARDO FRANCESCA	Presente
TERRIBILE ELISA	Presente
CANALI GIUSEPPE	Presente
RICATTO LUCA ETTORE	Presente
DE STEFANI GIANLUCA	Presente
CIBIN CRISTINA	Presente
SUTTO DINO	Assente

Totale Presenti **16** Totale Assenti **1**

Assessori esterni:

Presiede il Sig. CAPPELLETTO MATTEO nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa all'adunanza la Sig.ra NAPOLITANO MARIARITA Segretario Generale del Comune.

Scrutatori:

BORTOLUZZO TIZIANO
SIMONELLA DAVIDE
RICATTO LUCA ETTORE

OGGETTO: Affidamento dei servizi cimiteriali nella forma in house providing a società partecipata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- attualmente la gestione dei servizi pubblici cimiteriali e necroscopici effettuata dal personale dell'ente, consiste nell'esercizio di servizi ed operazioni cimiteriali, nella manutenzione ordinaria, nella pulizia e nella custodia dei cimiteri, e delle relative aree verdi di pertinenza, oltre a servizi affini. In particolare i servizi cimiteriali effettuati dal personale sono nel dettaglio i seguenti:
 - Sfalcio erbe e piccole potature
 - Raschiatura erbe
 - Ricarica e manutenzione percorsi
 - Rimozione fiori secchi e rifiuti
 - Pulizia servizi igienici e disinfezioni
 - Servizio di custodia
 - Servizi amministrativi quali autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla riduzione a resti mortali, ai trasferimenti per o da altri cimiteri di salme, di resti mortali, di ceneri, ecc.; pratiche relative al rilascio di nuove concessioni cimiteriali, pratiche relative alla restituzione di loculi ed ossari; richieste di informazioni sull'ubicazione di una sepoltura, sulla situazione delle concessioni in essere, sulla titolarità del diritto di sepoltura, sulla ricostruzione storica della situazione di una tomba di famiglia e in genere relative alle concessioni e alle diverse possibilità di sepoltura.
- Attualmente, secondo consuetudine, consolidata nel tempo, non vengono eseguite dal Comune le seguenti attività, svolte direttamente dai privati interessati, attraverso loro ditte di fiducia:
 - Tumulazioni;
 - Estumulazioni;
 - Inumazioni;
 - Esumazioni;
 - Dispersione e inumazione ceneri;
 - Quanto in genere legato alle attività di sepoltura.
 - La gestione del servizio di apertura e chiusura dei cimiteri è automatizzato ed è affidato alla ditta che gestisce il servizio di illuminazione votiva.

Considerato che:

- si ritiene indispensabile riportare all'interno dei servizi cimiteriali anche le attività oggi escluse, ed in particolare le attività legate alla sepoltura;
- come si evince dalla relazione tecnico-economica allegata sub A) alla presente deliberazione, la gestione in economia non risulta economicamente vantaggiosa;
- si ritiene opportuno, sulla base delle risultanze della suddetta relazione tecnico-economica, esternalizzare i servizi cimiteriali, ad esclusione dei servizi amministrativi, con il sistema e nella forma in house providing alla società partecipata A.S.V.O. S.p.A.. del gruppo Veritas, sulla base dell'offerta presentata in data 27/09/2018;
- la Struttura tecnica del Comune ha avviato un confronto con A.S.V.O. S.p.A. concordando:
- in questa prima esperienza di prevedere, in sede di affidamento, una durata del servizio pari ad anni due;
- di prevedere in fase di contratto che le condizioni esecutive e gli standards del servizio dovranno essere migliori di quelli attuali;
- nel caso in cui un servizio pubblico sia essenziale, risulta possibile avvalersi della forma dell'*house providing*, senza dover attendere i tempi lunghi di una normale gara, nei casi in cui

- • fente pubblico affidi tale servizio ad una società esterna e formalmente separata, ma che presenti caratteristiche tali da potersi qualificare come "derivazione" del Comune stesso;
- i principi comunitari in materia di affidamento in house dei servizi pubblici locali, codificati nelle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE nonché dall'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016, stabiliscono che per l'affidamento in house devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sulla società affidataria un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri uffici;
- la società affidataria deve realizzare oltre l'ottanta per cento delle proprie attività con l'ente o gli enti controllanti;
- nella società affidataria non vi deve essere alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non consentano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

Ricordato che in data 28 maggio 2008 i soci di A.S.V.O. S.p.A. hanno modificato lo Statuto introducendo il modello del in house providing per i servizi pubblici oggetto dell'affidamento ad A.S.V.O. S.p.A., prevendendo e regolamentando l'Assemblea di Coordinamento intercomunale agli art. 15 bis e 15 ter quale strumento di attuazione del controllo analogo congiunto da parte dei soci nei confronti della Società e lasciando inalterata la durata della Società al 31 dicembre 2050;

Dato atto che A.S.V.O. S.p.A., società in house providing costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è oggi controllata al 50,696% da Veritas S.p.A., società in house controllata a sua volta dai Comuni della Provincia di Venezia;

Accertato come tutti i Comuni soci di A.S.V.O. S.p.A. hanno deliberato, con apposito atto, la loro partecipazione anche alla compagine societaria di Veritas S.p.A. e che l'atto in parola presenta i medesimi contenuti per l'organizzazione dei servizi pubblici a mezzo del modello in house providing presenti nella società Veritas S.p.A.;

Dato atto che, conseguentemente, detti Comuni hanno anche aderito alla convenzione intercomunale vigente tra i soci della suddetta Società, in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali è stato accettato integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS S.p.A. che della convenzione;

Preso atto pertanto che la società A.S.V.O. S.p.A. risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa sopra richiamata, in quanto:

- è una società a totale capitale pubblico partecipata da Enti Locali e società pubbliche;
- è soggetta a controllo analogo da parte degli Enti Locali soci;
- nel caso di specie il controllo analogo viene esercitato sulla base delle disposizioni statutarie ed in particolare sulla base di quanto disposto dagli articoli 15 bis e 15 ter dello Statuto Sociale, ove viene disciplinato il funzionamento dell'Assemblea di coordinamento dei soci affidatari dei servizi, i relativi poteri di controllo attraverso una serie di atti sottoposti preliminarmente all'approvazione e verifica da parte dei soci, nonché specifici poteri di intervento e decisione sui servizi e sulle tariffe di ciascun Comune;
- ha un fatturato che è per la sostanziale totalità riconducibile ai servizi affidati dai Comuni ed è pertanto evidente la volontà dei soci affinché la società operi esclusivamente nei loro confronti rendendo servizi nei rispettivi territori di riferimento;

Vista la richiamata relazione tecnico-economica allegata sub A) al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che in base alla stessa è stata dimostrata l'efficienza e l'economicità della gestione a mezzo di A.S.V.O. S.p.A. ed è stata ribadita la conformità al diritto comunitario e nazionale; in particolare il quadro di raffronto, agli atti della presente deliberazione e

allegata alla relazione di cui sopra, formulata dal Servizio Tecnico Comunale, che evidenzia un risparmio complessivo del 2,17%;

Considerato quindi che l'affidamento in argomento risulta conveniente:

- sotto il profilo organizzativo-gestionale in quanto l'affidamento complessivo dei servizi cimiteriali (comprese le funzioni di custodia) consente una migliore e più efficace gestione da parte dell'affidatario rispetto allo standard del servizio attualmente prestato;
- sotto il profilo di un risparmio sul fabbisogno di personale da parte del Comune in quanto non sarebbe più prevista, per la durata dell'affidamento – pari ad un biennio - la presenza della figura del “custode cimiteriale”, che pertanto, vista la prossima quiescenza dell'attuale addetto, non verrebbe sostituito con conseguente minore spesa di personale, e inoltre il personale incaricato dello svolgimento della altre attività, almeno per lo stesso periodo, verrebbe adibito ad altre funzioni nell'ambito del Settore Servizi Tecnici di appartenenza comportando una minore spesa per la gestione di altri servizi manutentivi che verrebbero svolti in economia anziché con il ricorso ad affidamento esterno;

Visto il parere reso dal Revisore unico dei conti, acquisito in data 21.02.2019 con protocollo n. 3380;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. - Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Visto inoltre il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Generale, nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, 2° comma del T.U. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra riportate, provvedere all'affidamento di cui in parola;

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 4 (Canali, De Stefani, Ricatto, Cibin), espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. Di affidare i servizi di gestione e manutenzione dei cimiteri comunali del Comune di San Stino di Livenza secondo il modello in - house providing alla Società A.S.V.O. S.p.A., già gestore nella medesima forma del Servizio di igiene ambientale per conto del Comune per un periodo pari ad anni due a decorrere dalla sottoscrizione del contratto;
2. Di approvare l'allegato sub A) alla presente deliberazione contenente la Relazione tecnico-economica, ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con la legge 17 dicembre 2012 n. 221, all'art. 34, comma 20;
3. Di approvare il Contratto di servizio, allegato sub B) alla presente deliberazione che contiene le condizioni esecutive del servizio;
4. Di demandare al Dirigente del Servizio tecnico manutentivo tutti gli atti conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione;
5. Di disporre che il seguente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 31, comma 1 della L. 18.6.2009 n. 69, anche ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito dalla legge 221/2012.
6. In fase di stipula del contratto di servizio potranno essere apportate modifiche puntuali concordate con il contraente, purché non riguardino gli art. da 1 a 5;